

Comune di San Gregorio nelle Alpi
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13.11.2024

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Art. 1: Oggetto e scopo del regolamento</i>	4
<i>Art. 2: Definizione delle entrate.....</i>	4
<i>Art. 3: Aliquote e tariffe</i>	4
<i>Art. 4: Agevolazioni</i>	4
<i>Art. 5: Regolamenti specifici.....</i>	4
<i>Art. 6: Proporzionalità.....</i>	4
TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.....	6
<i>Art. 7: Forme di gestione</i>	6
<i>Art. 8: Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali.....</i>	6
<i>Art. 9: Soggetti responsabili delle entrate non tributarie</i>	6
<i>Art. 10: Attività di controllo delle entrate</i>	6
<i>Art. 11: Rapporti con i cittadini</i>	7
<i>Art. 12: Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie.....</i>	7
<i>Art. 13: Attività di accertamento e rettifica delle entrate non tributarie</i>	7
<i>Art. 14: Divieto di bis in idem</i>	7
TITOLO III – INTERPELLO	8
<i>Art. 15: Interpello</i>	8
<i>Art. 16: Adempimenti del Servizio</i>	8
<i>Art. 17: Efficacia della risposta</i>	8
<i>Art. 18: Rimando normativo</i>	8
TITOLO IV – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO.....	9
<i>Art. 19: Principio del contraddittorio.....</i>	9
<i>Art. 20: Modalità del Contraddittorio</i>	9
<i>Art. 21: Decadenza dei termini di accertamento</i>	9
TITOLO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	10
<i>Art. 22: Principi generali.....</i>	10
<i>Art. 23: Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....</i>	10
<i>Art. 24: Competenza</i>	10
<i>Art. 25: Avvio del procedimento.....</i>	10
<i>Art. 26: Procedimento di iniziativa dell'ufficio</i>	10
<i>Art. 27: Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	11
<i>Art. 28: Atto di accertamento con adesione.....</i>	11
<i>Art. 29: Perfezionamento della definizione.....</i>	11
<i>Art. 30: Effetti della definizione</i>	11
<i>Art. 31: Riduzione della sanzione</i>	12

TITOLO VI - CONTENZIOSO E ANNULLAMENTO DI ACCERTAMENTI	13
<i>Art. 32: Contenzioso tributario</i>	13
<i>Art. 33: Conciliazione giudiziale</i>	13
<i>Art. 34: Sanzioni</i>	13
<i>Art. 35: Autotutela</i>	13
<i>Art. 36: Annullabilità degli atti di accertamento</i>	14
<i>Art. 37: Nullità degli atti di accertamento</i>	14
<i>Art. 38: Vizi della notifica</i>	14
TITOLO VII - RISCOSSIONE.....	15
<i>Art. 39: Riscossione</i>	15
<i>Art. 40: Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie</i>	15
<i>Art. 41: Rimborsi</i>	15
<i>Art. 42: Compensazioni di debiti e crediti tributari</i>	15
<i>Art. 43: Rateazione riscossioni</i>	15
<i>Art. 44: Clausola di adeguamento</i>	16
<i>Art. 45: Norma finale</i>	16

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15- 12- 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2: Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali e degli altri Enti locali.

Art. 3: Aliquote e tariffe

Le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi sono determinati con deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro i termini di legge.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, le proposte di deliberazione sono redatte in relazione alle indicazioni del responsabile del servizio, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le tariffe già fissate.

Art. 4: Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dall'organo competente, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni non obbligatorie stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni possono essere applicate immediatamente con deliberazione da parte dell'organo competente.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Art. 5: Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo è ulteriormente disciplinata nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo stesso.

Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 6: Proporzionalità

L'azione amministrativa in tema di tributi ed entrate del Comune di San Gregorio nelle Alpi si svolge in modo non eccedente rispetto ai fini perseguiti, senza determinare oneri eccessivi a carico dei contribuenti e in modo da non limitare l'azione dei contribuenti stessi oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

In particolare, nel caso in cui una sanzione sia identificata in modo ampio (min-max), la misura della stessa verrà valutata dal Funzionario Responsabile in base alla gravità della violazione, nonché all'eventuale ripetizione nel tempo del medesimo comportamento omissivo da parte dello stesso soggetto.

TITOLO II- GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 7: Forme di gestione

La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dagli articoli da 112 a 116 del D.Lgs. 267/2000 e secondo i principi dell'art.23 bis del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al Servizio Tributi dell'Ente si intendono riferite al Servizio Associato gestito mediante apposita struttura creata presso Ente terzo, se attivato, e compatibilmente con le previsioni delle convenzioni in vigore.

Art. 8: Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile:

- a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, co.5, lett.b) del D.Lgs. 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività di riscossione.

Art. 9: Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 10: Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo di tutte le entrate di propria competenza, delle denunce tributarie, delle dichiarazioni presentate, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Nell'esercizio della fase istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/90, con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13 (Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo).

I controlli vengono effettuati sulla base della normativa in vigore e (in caso di elevata numerosità degli utenti interessati) con gli eventuali criteri individuati dalla Giunta in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (o di altri Piani e/o documenti di performance analoghi), ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Se ciò è previsto dalla normativa, sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati

raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 11: Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità, così come previsto dalla Legge 212/2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, così come modificata – da ultimo – dal Decreto Legislativo 219/2023.

Sarà cura del Comune rendere pubbliche le tariffe e le aliquote, comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, e mediante affissione nell’albo pretorio online e comunque con tutti gli altri mezzi (informatici e non) previsti dalla normativa in vigore.

Presso il Servizio Tributi sono consultabili copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili sul sito internet istituzionale del Comune di San Gregorio nelle Alpi. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 12: Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite messo comunale, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e comunque con tutti gli altri mezzi (informatici e non) previsti dalla normativa in vigore.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell’entrata, l’attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Gli interessi per la riscossione dei tributi comunali sono dovuti nelle misure previste dalla legge.

Art. 13: Attività di accertamento e rettifica delle entrate non tributarie

L’attività di accertamento e rettifica è effettuata dal “responsabile del servizio”.

La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell’attività di controllo, risulti che sia stato omesso tutto o parte del pagamento, deve avvenire mediante notifica tramite messo comunale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o con tutti gli altri mezzi (informatici e non) previsti dalla normativa in vigore, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi utili per l’esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 14: Divieto di bis in idem

Ai sensi dell’art. 9bis della Legge 212/2000, si fa presente che, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilità di vizi formali e procedurali, il Contribuente ha diritto a che il Comune di San Gregorio nelle Alpi eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

Non si applica il divieto di cui sopra in caso di fattispecie omissive che:

- siano soggette in parte al contraddittorio preventivo (ad es.: mancato pagamento IMU per immobile a catasto – senza contraddittorio – e mancato pagamento IMU di aree fabbricabili – con contraddittorio);
- abbiano un regime sanzionatorio e decadenziale differente (ad es.: omesse dichiarazioni vs omessa liquidazione).

TITOLO III – INTERPELLO

Art. 15: Interpello

Ciascun contribuente del Comune di San Gregorio nelle Alpi può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (interpello ordinario);
- b) la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (interpello qualificatorio).

La richiesta di interpello, redatta in carta libera, va presentata al Servizio Tributi del Comune di San Gregorio nelle Alpi utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito web dell'Amministrazione. La stessa dev'essere inviata mediante:

- 1) consegna a mano;
- 2) spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento;
- 3) per via telematica, per i soggetti che siano in possesso di posta elettronica certificata e firma digitale.

Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza, gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

3. La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale del Servizio interessato, per la cui misura e per le cui modalità di corresponsione si rimanda a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16: Adempimenti del Servizio

L'amministrazione risponde alle istanze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è in ogni caso prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La risposta, scritta e motivata, a firma del funzionario responsabile del tributo di cui al precedente articolo 8, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Art. 17: Efficacia della risposta

Qualora la risposta non sia comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti successivi dell'Amministrazione comunale, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Se, peraltro, in sede di controllo della posizione da parte del Servizio Tributi, la stessa risulta difforme da quanto descritto dal contribuente nell'interpello, la risposta non è più vincolante per l'Amministrazione.

Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

Art. 18: Rimando normativo

In merito ai soggetti che possono presentare istanza, al contenuto della stessa, e all'istruttoria, si fa espresso riferimento al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e ss.mm.ii., e in particolare a quanto previsto dagli articoli da 1 a 8.

TITOLO IV – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Art. 19: Principio del contraddittorio

Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6bis dello Statuto del Contribuente, tutti gli atti del Comune di San Gregorio nelle Alpi autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio con il contribuente, informato ed effettivo, ai sensi del presente articolo.

Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, analogamente a quanto stabilito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24/04/2024, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. In particolare, richiamate le indicazioni di cui al Decreto sopra richiamato, si possono elencare le seguenti tipologie di atti per il Comune di San Gregorio nelle Alpi:

- atti che liquidano l'imposta dovuta sulla base di comunicazioni precedentemente inviate (es: avvisi bonari TARI, avvisi di liquidazione IMU sulla base di informazioni già note al Comune...);
- avviso di accertamento TARI sulla base di avvisi bonari già precedentemente notificati al contribuente;
- i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1 comma 800, della legge 160/2019;
- rifiuto espresso o tacito al rimborso di tributi;
- tutti gli atti emessi dall'Ente ai fini del recupero delle somme già precedentemente accertate e non incassate (es: solleciti, ingiunzioni di pagamento, intimazioni di pagamento...)
- ogni altro atto, ancorchè non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo, preciso ed inequivocabile e non in via presuntiva.

L'elenco sopra riportato si considera esemplificativo e non esaustivo.

Saranno invece da sottoporre a contraddittorio:

- atti con cui il Comune di San Gregorio nelle Alpi disconosce/modifica un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal Contribuente;
- atti per i quali la determinazione della base imponibile non è oggettiva (es: aree fabbricabili);
- accertamenti TARI riguardanti una contestazione sulla superficie applicabile.

In ogni caso, il contraddittorio preventivo non è attivabile nei casi in cui vi sia un motivato e fondato pericolo per la riscossione medesima.

Art. 20: Modalità del Contraddittorio

Per consentire il contraddittorio, il Comune di San Gregorio nelle Alpi invierà al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, una comunicazione riportante lo schema di atto di accertamento, assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni. Nello stesso termine il contribuente potrà altresì fare richiesta per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Lo schema di atto di cui sopra conterrà:

- il periodo di imposta interessato;
- le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione della maggiore imposta;
- il termine entro il quale presentare le controdeduzioni.

L'atto non è adottato prima della scadenza dei 60 giorni come sopra individuati. Eventuali osservazioni pervenute oltre i 60 giorni ma prima dell'emissione dell'accertamento definitivo, verranno comunque considerate prima dell'emissione dello stesso.

L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

Art. 21: Decadenza dei termini di accertamento

Se la scadenza dei 60 giorni di cui all'articolo 20 è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

TITOLO V- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 22: Principi generali

Il Comune di San Gregorio nelle Alpi, introduce nel proprio ordinamento, in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre il contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 23: Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 24: Competenza

Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo di cui al precedente articolo 8.

Art. 25: Avvio del procedimento

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - 1) gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - 2) le modalità di comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 26: Procedimento di iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la comparizione, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché le modalità di comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 27: Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 20, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando i propri dati comprensivi del recapito, anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 28: Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 29: Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano € 50.000,00.

Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. L'importo della prima rata è versato entro il termine previsto al primo paragrafo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 20.000,00, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 30: Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal

momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 31: Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO VI- CONTENZIOSO E ANNULLAMENTO DI ACCERTAMENTI

Art. 32: Contenzioso tributario

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

Il contenzioso tributario è seguito dal funzionario responsabile del tributo o da altra figura interna dell'Ente in collaborazione con il funzionario stesso.

Il Comune può avvalersi di professionisti esperti in materia ed iscritti ai relativi albi.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, possono farsi assistere da un professionista abilitato.

Art. 33: Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il Comune di San Gregorio nelle Alpi.

Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado, e ai giudizi in Cassazione instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024.

Può essere proposta:

- dalla Corte di giustizia tributaria, che può formulare alle parti una proposta conciliativa;
- dalle parti stesse (contribuente, Comune di San Gregorio nelle Alpi).

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

Si fa in questa sede espresso richiamo del D. Lgs. 546/1992, e in particolare: articolo 48 (conciliazione fuori udienza), 48-bis (conciliazione in udienza) l'art. 48-bis.1 (conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria) e 48-ter (definizione e pagamento delle somme dovute).

Art. 34: Sanzioni

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 come modificati da ultimo con il D.L. 87/2024 "Revisione del sistema sanzionatorio tributario" ai sensi dell'Artt. 20 della Legge 09.08.2023 nr. 111, con apposito regolamento.

In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o altri mezzi (informatici e non) previsti dalla normativa in vigore.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 35: Autotutela

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. In particolare, ai sensi dell'art. 10-quater dello Statuto del Contribuente, l'autotutela è obbligatoria, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza in giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi:

- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull'individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
- errore sul presupposto d'imposta;
- mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti;

- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Tale obbligo non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune di San Gregorio nelle Alpi, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Ai sensi dell'art. 10-quinquies, il funzionario responsabile può inoltre revocare il provvedimento, in tutto o in parte, senza necessità di istanza di parte e anche in pendenza di giudizio, ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Per l'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile farà riferimento alla normativa vigente, alle circolari, risoluzioni e direttive emessi dagli organi competenti.

Il potere di autotutela facoltativa non può essere esercitato qualora sul caso in questione sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione e in caso di prescrizione.

Art. 36: Annullabilità degli atti di accertamento

Ai sensi dell'art. 7bis dello Statuto del Contribuente, gli atti di accertamento emessi da parte del Comune di San Gregorio nelle Alpi sono annullabili per violazione di legge, ivi comprese le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

I motivi attinenti al presente articolo devono essere proposti, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

Art. 37: Nullità degli atti di accertamento

Ai sensi dell'art. 7ter dello Statuto del Contribuente, gli atti di accertamento emessi da parte del Comune di San Gregorio nelle Alpi sono nulli se:

- a) viziati per difetto assoluto di attribuzione,
- b) adottati in violazione o elusione di giudicato,
- c) ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali.

I vizi di cui al presente articolo sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 38: Vizi della notifica

Si fa espressamente richiamo di quanto previsto sul tema dallo Statuto del Contribuente (attualmente art. 7sexies).

TITOLO VII- RISCOSSIONE

Art. 39: Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene seguendo le disposizioni indicate con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta in proprio dall'Ente Locale o affidata ad altri soggetti, oppure secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, modificato con D.P.R. n.43/88, se affidata agli agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei Comuni.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Se non diversamente stabilito dalla disciplina dei singoli tributi e delle altre entrate comunali:

- a) non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore ad euro 12,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti;
- b) non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore ad euro 20,00;

Art. 40: Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, proporre alla Giunta transazioni su crediti di incerta riscossione.

Art. 41: Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata da documentazione idonea a comprovare il diritto al rimborso.

Gli interessi per i rimborsi dei tributi comunali sono dovuti secondo quanto stabilito all'art. 12 per la riscossione.

Art. 42: Compensazioni di debiti e crediti tributari

In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve compilare e presentare al Servizio Tributi l'apposito modulo presente sul sito internet istituzionale del Comune di San Gregorio nelle Alpi.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi, con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 43: Rateazione riscossioni

Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata può consentire, su richiesta dell'interessato debitore in

comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del credito del Comune.
Il numero di rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore, con scadenza all'ultimo giorno del mese di riferimento, secondo la tabella che segue.

Fino ad	N. massimo rate mensili
€ 600,00	12
€ 1.200,00	18
€ 2.400,00	24
€ 3.600,0	30
€ 7.200,00	36
20.000,00	48
Oltre	72

Non è possibile richiedere dilazione per debiti inferiori ad € 100,00.

Ad ogni singola rata sarà applicata la frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Per importi superiori ad € 10.000,00, il funzionario responsabile dell'entrata può subordinare l'accoglimento della istanza alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa. Il debito oggetto di rateizzazione può essere comunque estinto in ogni momento mediante unico pagamento a saldo.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili.

Art. 44: Clausola di adeguamento

E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile col presente regolamento. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45: Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.